

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE, FERRONI e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1965

#### Costituzione dei centri di rianimazione

ONOREVOLI SENATORI. — I cittadini colpiti da stato di *shock*, da insufficienza cardiaca, da infarti, da edema polmonare, da blocco atrio ventricolare, da arresto cardiaco, da insufficienza respiratoria acuta, da tetano generalizzato, da gravi intossicazioni accidentali od a scopo suicida, sono oramai numerosissimi.

Non c'è giorno che la cronaca non faccia registrare più di un luttuoso evento.

Poter disporre quindi di questo soccorso rianimativo ad altissimo livello, ove sussista la concentrazione di tutti i presidi terapeutici e delle apparecchiature più moderne, dal cuore artificiale, al rene artificiale, dal polmone artificiale ai defibrillatori cardiaci, nonchè un servizio continuativo di specialisti qualificati, è estremamente necessario

per una medicina sociale di avanguardia, al passo con le moderne organizzazioni di altri Paesi.

È compito quindi del Ministero della sanità, in questa prima fase di studio, istituire ed assicurare la funzionalità di 4 centri pilota, aggregati ad Istituti universitari della Facoltà di medicina, con compiti formativi per il personale sanitario, tecnico ed ausiliario, nonchè per compiti educativi nei confronti della popolazione, onde creare le basi strutturali della futura rete nazionale dei Centri di rianimazione.

Gli oneri derivanti da tali iniziative non risultano di notevole aggravio per il bilancio dello Stato per il modesto ammontare della somma necessaria di lire 160.000.000, almeno nei primi anni di attuazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Il Ministero della sanità, allo scopo di potenziare i servizi sanitari di pronto intervento, istituisce, in via sperimentale, centri di

rianimazione presso le Cattedre di anestesiology dell'Università di Roma, Torino e Napoli e presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze.

#### Art. 2.

I centri hanno per scopo:

a) l'assistenza, la cura e la rieducazione funzionale di tutte le persone che necessitano di interventi di rianimazione;

b) l'addestramento e la formazione di personale laureato e tecnico;

c) lo studio e la ricerca nelle varie branche interessate alla rianimazione;

d) l'esecuzione dei programmi predisposti per la rianimazione dal Ministero della sanità anche per i settori della propaganda e della educazione sanitaria.

#### Art. 3.

Gli istituti di anestesiology e l'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, di cui all'articolo 1, concorrono alla costituzione dei centri con locali, attrezzature, personale e con i mezzi finanziari di cui già dispongono.

Il Ministero della sanità concorre alle spese di istituzione dei centri con un contributo di lire 160.000.000.

Il Ministero della sanità concede ai predetti centri contributi annui nella misura di lire 40.000.000. Tali contributi sono concessi all'inizio di ogni esercizio finanziario, previa presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi di ciascun centro.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1966 in lire 160 milioni, sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.